

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2639

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1991

Depenalizzazione del reato di occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo o aeronautico e modifica degli articoli 1161 e 1174 del codice della navigazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si inserisce in quella politica di deflazione dei carichi giudiziari che, in settori di scarsa rilevanza per gli aspetti della repressione penale, è perseguita dal Governo ed è condivisa dal Parlamento attraverso le cosiddette leggi di depenalizzazione. Anzi il disegno di legge è soltanto l'anticipo di un più ampio programma che il Governo conta di varare in tempi brevissimi e che riguarderà numerosi settori nei quali la sanzione penale appare certamente sperequata rispetto alla gravità degli illeciti.

L'anticipazione proposta si rende necessaria per l'esistenza di innumerevoli procedimenti presso le preture circondariali di

«città portuali», riferentesi a contravvenzioni per sosta abusiva di veicoli in aree del demanio marittimo. L'illecito, che in quelle circostanze di ambiente ha senza dubbio uno spessore maggiore rispetto all'analogo illecito concernente la circolazione stradale, tuttavia non è di consistenza tale da meritare comunque una sanzione di tipo penale (sia pure in via alternativa tra arresto e ammenda, come prevede il vigente articolo 1161 del codice della navigazione), nè presenta caratteri di accentuata pericolosità sociale o amministrativa.

Si propone quindi la riformulazione di tale articolo, depenalizzando la fattispecie cui si è fatto riferimento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In realtà l'articolo 1161 comprende tre fattispecie:

a) l'occupazione arbitraria con un veicolo di uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna o l'impedimento dell'uso pubblico;

b) l'arbitraria occupazione con opere stabili o l'arbitraria innovazione delle medesime aree;

c) l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 55, 714 e 716 del codice.

Ebbene, le ipotesi *sub b)* e *c)* presentano, a differenza di quella *sub a)*, una relativa gravità, cosicchè appare opportuno conservare la configurazione di reato. Infatti le innovazioni abusive possono incidere sulla consistenza strutturale del bene demaniale; lo stesso dicasi - a maggior ragione - per l'inosservanza dell'articolo 55, che attiene ad opere e costruzioni; quanto agli articoli 714 e 716, si tratta del divieto di realizzare

opere o manufatti che possano costituire ostacoli alla navigazione aerea, quindi la violazione realizza di per sè un pericolo di consistente rilevanza. Pertanto l'articolo va riformulato riservando al primo comma le ipotesi che conservano carattere di reato contravvenzionale e dedicando il secondo comma alla previsione dell'illecito amministrativo sanzionato con il pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

Consequenziale è la modifica dell'articolo 1174 con l'aggiunta di un comma (articolo 2 del disegno di legge), estendendosi la depenalizzazione anche all'ipotesi della circolazione dei veicoli nell'ambito portuale, che attualmente rientra nella previsione dell'articolo 1174 codice della navigazione: ciò ad evitare che la sosta di un veicolo sia soggetta a sanzione amministrativa mentre la circolazione dello stesso è soggetta a sanzione penale.

Il disegno di legge non comporta oneri di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1161. - (*Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata*). - È punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinque milioni, qualora il fatto non costituisca un più grave reato:

1) chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate;

2) chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714, 716.

Chiunque arbitrariamente occupa con un veicolo uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione. Nell'ipotesi di cui al primo comma si può procedere alla rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54».

Art. 2.

1. All'articolo 1174 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Chiunque viola le disposizioni dell'autorità marittima in materia di circolazione di pedoni, animali e veicoli nell'ambito del demanio marittimo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila».